



COMUNE DI TRUCCAZZANO

*Città Metropolitana di Milano
Via G. Scotti 50, CAP 20060*

ORIGINALE

Numero : 25

Data 30-06-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TA.RI. 2021 - APPROVAZIONE
TARIFFE E AGEVOLAZIONI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria di 1^ convocazione.

All'appello risultano:

Franco De Gregorio	Presente	Presidente
Melania Margarito	Presente	Vicesindaco
Angelo Bonetti	Presente	Consigliere
Melissa Pesenti	Presente	Consigliere
Karin Cattaneo	Presente	Consigliere
Rodolfo Geppert	Presente	Consigliere
Piergiorgio Buratti	Presente	Consigliere
Massimo Valter Mascaretti	Presente	Consigliere
Gabriella Galleani	Presente	Consigliere
Fabio Oscar Talenti	Presente	Consigliere
Raissa Almeida	Assente	Consigliere
Cristian Vallefucio	Assente	Consigliere
Pietro Pavesi	Presente	Consigliere

Sono così presenti n° 11 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale **dott.Diego Carlino** che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Sindaco Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PREMESSO CHE :

- ai sensi del comma 650 della Legge 147/2013 la tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi del comma 651 della Legge 147/2013 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 nr. 158

VISTO che con la Legge 481 del 1995 è stata istituita l'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e ambiente (Arera) che svolge attività di regolazione e controllo del settore dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. L'art. 1 del comma 527, della Legge 205/2017 al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizione di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economici e finanziari con quelle generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa Europea, ha assegnata all'autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri" e nel quadro dei principi delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/1995; Considerato che l'Autorità (ARERA) con propria deliberazione nr. n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

RILEVATE le ulteriori determinazioni di Arera in merito a MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti);

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*", la quale è "*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";
- al comma 683 dispone che "*il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

VISTI ANCHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del

D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

DATO ATTO CHE

- il comma 3 bis dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, aggiunto dalla legge di conversione 18 luglio 2020 n. 77, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del ministero dell'Interno del 13/01/2021 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 marzo 2021;
- il decreto del ministero dell'Interno del 29/04/2021 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 maggio 2021;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato dichiarato ulteriormente prorogato al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO:

- che la gestione dei servizi di igiene ambientale, per il Comune di Truccazzano, è affidata alla società CEM ambiente spa di Cavenago Brianza in forza delle deliberazioni n. 40 del 24/05/2017 e nr. 36 del 28/05/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data odierna ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Truccazzano e quelli forniti dal gestore – CEM AMBIENTE SPA - del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;

CONSIDERATO che si è conclusa con esito positivo, la procedura di validazione del piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, attività posta in essere dal soggetto incaricato dal Comune di Truccazzano

(Paragon business advisors S.r.l.) dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore CEM ed al comune, come risulta da specifica relazione acquisita agli atti di questa amministrazione al protocollo n. 2611 del 19-04-2021, allegata e parte integrante del presente atto;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI i criteri di ripartizione dei costi, i coefficienti di calcolo e la metodologia di determinazione delle tariffe, in conformità al D.P.R. n.158/1999;

VISTO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, di cui si allega il prospetto riassuntivo allegato alla presente deliberazione;

VISTE le tariffe relative a tutte le categorie di utenze, domestiche e non domestiche, per l'applicazione e riscossione della TARI così come indicate nell'allegato alla presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 53 comma 16 Legge 388 del 2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dei Responsabili del settore Entrate e del settore Ambiente/Ecologia e contabile del Responsabile settore Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

Consiglieri Presenti n.11

Consiglieri Votanti n.9

Astenuti n.2 (Talenti e Pavesi) con dichiarazione di voto da parte del Consigliere Pavesi "il nostro voto è favorevole per la parte relativa ai commercianti e contro per la parte relativa ai domestici etc... ma poiché non è possibile disgiungere ci asteniamo"

Voti Favorevoli n.9

Voti contrari n.zero

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE con riferimento alla tassa sui rifiuti (TaRi) per l'anno 2021:

- a) i criteri di ripartizione dei costi i coefficienti di calcolo e la metodologia di determinazione delle tariffe in conformità al DPR 158/1999 e alla deliberazione nr. 443/2019 di ARERA;
- b) le tariffe relative a tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche per l'applicazione e la riscossione della tari riferita all'anno d'imposta 2021 (allegate alla presente deliberazione);
- c) di dare atto che il Piano economico finanziario relativo all'anno 2021 (allegato alla presente deliberazione) determina un costo del servizio pari a €.703.553,00 al lordo delle detrazioni di cui all'art. 1, comma 1.4 della determinazione ARERA nr.

2/DRIF/2020, pari a 9.835,55 e che pertanto ai fini della quantificazione definitiva del costo del servizio da coprire con la tari l'ufficio ha detratto la suddetta somma e ha inoltre effettuato la riparametrazione dei costi ex art. 3 allegato A deliberazione ARERA 443/2019;

- d) di dare atto che il costo complessivo di raccolta e smaltimento dei rifiuti da coprire con la tari è stimato nell'anno 2021 per l'importo di 693.717,45 Al lordo della agevolazione regolamentari a carico del bilancio comunale, come previsto dal comma 660, art. 1 Legge 147/2013;
- e) di dare atto che dall'applicazione delle tariffe è stimato un gettito della tassa rifiuti di pari importo alla previsione di costo del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui al precedente punto e permette la copertura integrale secondo le disposizioni del comma 654 della Legge 147/2013;
- f) la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 (allegata alla presente deliberazione);
- g) di stabilire che per l'anno 2021 la tari è riscossa, tramite invio ai contribuenti dell'avviso bonario, in due rate aventi le seguenti scadenze:
 - 30 settembre -acconto pari al 30% con l'applicazione delle tariffe tari 2020,
 - 2 dicembre - saldo con l'applicazione delle tariffe 2021;

DI DISPORRE che l'ufficio competente provvederà a:

- inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360;
- pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il testo del regolamento così come modificato secondo quanto riportato nei quadri sinottici riportati nell'allegato.
- di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

DI APPROVARE le seguenti agevolazioni a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica COVID-19:

a) RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Applicazione di una riduzione pari al 60% della parte fissa e variabile della tariffa dovuta per l'anno 2021 a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie individuate nelle seguenti categorie 1-8-17-22-23-24-27, così come individuate dal DPR n. 158/1999;

di applicare per l'anno 2021, una ulteriore riduzione pari al 25% della parte variabile e una riduzione del 25% sulla parte fissa del tributo per le categorie di utenze non domestiche già interessate nell'anno 2020 da chiusure forzate delle attività individuate nelle categorie da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, così come individuate dal DPR n. 158/1999, a seguito del verificarsi di restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività visto il perdurarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid 2019;

b) RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE

di applicare per l'anno 2021 ai sensi di cui all'articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, a tutte le utenze disagiate, che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas, una riduzione in percentuale della tariffa variabile sull'importo complessivo per l'anno 2021.

Le utenze interessate a tale agevolazione saranno quelle individuate attraverso un bando, nel quale si stabiliranno i termini le modalità ed i requisiti per accedere all'applicazione del suddetto bonus. Tale agevolazione verrà corrisposta in sede di conguaglio della tariffa 2021, fino a concorrenza delle risorse previste in bilancio.

DI DARE ATTO CHE Il finanziamento delle suddette agevolazioni troverà copertura:

- nel fondo vincolato iscritto in bilancio nell'anno 2020 "quota destinata agevolazioni tari" ammontante ad €. 40.166,00 destinato alle UND e per la parte rimanente alle UD fino alla concorrenza del fondo vincolato stesso;
- nel fondo di dotazione previsto per l'anno 2021 per le agevolazioni tari di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 ammontante ad €40.799,00 destinato alle sole UND;

Le agevolazioni di cui sopra troveranno la relativa copertura attraverso le entrate proprie dell'Ente così' come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Successivamente **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Consiglieri Presenti	n.11
Consiglieri Votanti	n.9
Astenuti	n.2 (Talentì e Pavesi)
Voti Favorevoli	n.9
Voti contrari	n.zero

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134 – comma IV – del D. Lgs 267/2000.

Tutti gli interventi citati nel presente verbale sono fedelmente riportati nella allegata trascrizione audio della seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco
Franco De Gregorio

Il Segretario Comunale
dott.Diego Carlino